



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

*Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in particolare l'art.1 in base al quale la realizzazione degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTA la legge 27 ottobre 2003, n. 290, e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 2, con il quale viene prescritto che il termine di inizio lavori di realizzazione degli impianti è da intendersi "*al netto di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare*" e prevede, pertanto, la non decorrenza dei termini se il ritardo nell'esecuzione dei lavori è riferibile a fattori indipendenti dalla volontà del proponente;

VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 23, comma 5, lettera *a*), con il quale viene precisata la definizione di "*messa in esercizio*" di un impianto di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto N°55/03/2010 del 7 ottobre 2010 con cui la West Energy S.p.A. - con sede in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, 1, cod. fisc. 02227300981 - è stata autorizzata alla realizzazione, nel territorio del Comune di Loreo (RO), di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 1400 MW e una potenza elettrica pari a circa 800 MW, oltre a un gasdotto ed un elettrodotto di collegamento alle rispettive reti;

CONSIDERATO che l'art. 2 del suddetto decreto statuisce che i lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., cioè entro 1 anno dall'intervenuta inoppugnabilità del provvedimento;

VISTO che, effettuate le pubblicazioni in data 21 ottobre 2010 e in assenza di contenzioso, la West Energy S.p.A. avrebbe dovuto comunicare l'avvio dei lavori di cui al progetto in parola entro il 18 febbraio 2012;

VISTO il decreto N°55/03/2012 PR del 21 febbraio 2012 con cui, a seguito dell'istanza presentata dalla West Energy S.p.A., è stata concessa una proroga di 18 mesi della suddetta data di

inizio lavori, nonché sono state ridefinite di conseguenza anche tutte le altre scadenze connesse alla menzionata data di inizio lavori;

CONSIDERATO, in particolare, che con il suddetto provvedimento N°55/03/2012 PR del 21 febbraio 2012 è stata decretata la proroga dei termini secondo la seguente tempistica:

- inizio dei lavori di realizzazione delle opere autorizzate entro il 18 agosto 2013, cioè entro 18 mesi a partire dal 18 febbraio 2012;
- messa in esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 30 mesi a partire dalla data effettiva di inizio lavori;

CONSIDERATO che la menzionata proroga è stata concessa in relazione a difficoltà riscontrate nell'ottemperanza alla prescrizione n. 5, lettera a, del decreto di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0000432 del 7 maggio 2009 (DEC V.I.A.) che dispone l'effettuazione di una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi prima della comunicazione di inizio lavori;

VISTA l'istanza del 16 luglio 2013 con cui la West Energy S.p.A. - con sede in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, 1, cod. fisc. 02227300981- ha chiesto una ulteriore proroga di 12 mesi della data di inizio lavori e la conseguente ridefinizione delle altre scadenze connesse alla data di inizio lavori, in relazione al persistere della condizione ostativa derivante dall'esigenza di ottemperare in via propedeutica alla prescrizione n. 5, lettera a, del DEC V.I.A.;

CONSIDERATO che, secondo le argomentazioni a corredo della succitata istanza, le cause che hanno ulteriormente ritardato l'ottemperanza alla prescrizione in parola sono riconducibili alle seguenti circostanze:

- il primo avvio delle attività preliminari alla campagna di monitoraggio ambientale è stato interrotto a seguito della riformulazione della prescrizione da parte del Ministero dell'Ambiente (decreto prot. DVA_DEC-2012-0000120 del 03/05/2012), con conseguente sospensione delle attività fino al chiarimento delle variazioni introdotte nelle condizioni operative richieste;
- nella seconda metà del 2012 sono state riorganizzate le attività con i fornitori della strumentazione di monitoraggio e le formalità con l'ARPAV di Rovigo;
- nel mese di gennaio 2013 è stato dato avvio al monitoraggio della qualità dell'aria, ufficialmente riconosciuto solo a far data del 1 marzo 2013;
- la prescrizione in parola, così come richiamato nel disciplinare tecnico della campagna di monitoraggio, esclude dal monitoraggio "i periodi feriali", che potrebbero comportare un'alterazione dei parametri monitorati e, pertanto, la campagna di monitoraggio si stima potersi concludere nel mese di dicembre 2013;
- le successive fasi di completamento dell'attività, cioè la verifica dei dati rilevati, l'elaborazione dei risultati, la validazione degli stessi, la redazione da parte di ARPAV del documento finale, nonché la verifica d'ottemperanza alla prescrizione da parte del Dicastero dell'Ambiente, si ritiene possano richiedere circa tre mesi per la definizione dell'adempimento;
- l'implementazione del cantiere per l'avvio dei lavori richiede un periodo stimato di circa 4 mesi;

CONSIDERATO che le motivazioni contenute nell'istanza di proroga relative all'ottemperanza alla prescrizione n. 5, lettera a) del DEC V.I.A. appaiono costituire un impedimento concreto, configurabile come "causa di forza maggiore", la cui esistenza prescinde dalla volontà dell'Azienda e pertanto rientrante nella fattispecie prevista dell'art. 1-quater comma 2 della Legge 27 ottobre 2003, n. 290;

CONSIDERATO che il differimento della data di inizio lavori comporta la necessità di aggiornamento della tempistica conseguente, con particolare riferimento alla scadenza per la messa in esercizio dell'impianto;

RITENUTO che la richiesta di proroga di 12 mesi, indicati dalla West Energy S.p.A. come necessari per porre in essere tutti gli adempimenti per addivenire all'ottemperanza della prescrizione n. 5, lettera a) del DEC V.I.A., nonché per avviare i lavori di realizzazione del progetto autorizzato, sia congruente con le motivazioni rappresentate;

CONSIDERATO che la Società West Energy S.p.A. ha posto in essere l'attività finalizzata all'adempimento della prescrizione del DEC V.I.A. propedeutica all'avvio dei lavori di Centrale e che tale attività è tutt'ora in corso;

DECRETA

Art. 1

L'art. 2 del decreto N°55/03/2010 del 7 ottobre 2010, così come modificato dall'art. 1 del decreto N°55/03/2012 PR del 21 febbraio 2012, con il quale la West Energy S.p.A. - con sede in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, 1, cod. fisc. 02227300981 - è stata autorizzata alla realizzazione, nel territorio del Comune di Loreo (RO), di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 1400 MW e una potenza elettrica pari a circa 800 MW, oltre a un gasdotto ed un elettrodotto di collegamento alle rispettive reti, è modificato come di seguito indicato:

- i lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il 18 agosto 2014, cioè entro 12 mesi a partire dal 18 agosto 2013;
- l'impianto dovrà essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 30 mesi a partire dalla data effettiva di inizio lavori.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, resta valido quanto prescritto dal decreto n. 55/03/2010 del 7 ottobre 2010.

Roma, li **02.08.2013**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Rosaria Romano